

Documentazione per l'esame di **Progetti di legge**



Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di difesa A.C. 3461

Dossier n° 408 - Schede di lettura 2 marzo 2016

Inf	formaz	ioni	sugli	atti	di	rif	er	im	ent	to
-----	--------	------	-------	------	----	-----	----	----	-----	----

A.C.	3461						
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012						
Iniziativa:	Governativa						
Firma dell'Accordo:	Sì						
Iter al Senato:	Sì						
Numero di articoli:	5						
Date:							
trasmissione alla Camera:	26 novembre 2015						
assegnazione:	30 novembre 2015						
Commissione competente :	III Affari esteri						
Sede:	referente						
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio e X Attività Produttive						
Oneri finanziari:	Sì						

Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra Italia e Senegal del 17 settembre 2012 sulla cooperazione nel settore della difesa rientra nel novero degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso, su base sia bilaterale sia multilaterale, anche per dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. L'Accordo, approvato dal Senato il 26 novembre 2015, delinea la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa ai fini del consolidamento delle capacità difensive delle Parti e del miglioramento del dialogo bilaterale sulle questioni della sicurezza.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa he correda il disegno di legge originario (A.S. 1986) con la sottoscrizione dell'Accordo con il Senegal in esame viene perseguita un'azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e politico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa occidentale.

Il Senegal ha una popolazione di circa 13,6 milioni di abitanti (stima luglio 2014) con una composizione etnica variegata, dove predomina l'etnia wolof (circa 43%), che risulta essere il segmento più influente sotto il profilo politico ed economico; la lingua wolof, non per caso, è parlata da circa l'80% della popolazione sebbene l'idioma ufficiale sia il francese. Oltre il 90% della popolazione senegalese professa una versione moderata dell'islam che deriva dal misticismo di origine sufi; sono tuttavia presenti gruppi ispirati alla Fratellanza musulmana, influenti soprattutto nelle aree rurali.

Dal punto di vista politico il Senegal, che è una Repubblica presidenziale – Capo dello Stato, dal 2012 è Macky Sall – è un paese caratterizzato da una relativa stabilità, senz'altro derivante anche dalla non particolare ingerenza nella vita politica interna da parte delle forze armate (a differenza di altri paesi africani). Sul piano internazionale, i due partner più importanti di Dakar per la difesa e la sicurezza sono la Francia e gli Stati Uniti, che forniscono la maggior parte degli equipaggiamenti dell'esercito. In particolare, nel corso del 2014 la Francia ha scelto Dakar come sede di una delle sue due basi militari operative avanzate in Africa (la seconda è Libreville, in Gabon). Il Senegal è tra i paesi africani che più contribuiscono alle missioni di peacekeeping delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana, con militari impiegati soprattutto in Sudan, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio e Mali. Proprio il coinvolgimento di Dakar nella lotta al jihadismo in Mali farebbe del Senegal un potenziale obiettivo del terrorismo islamico.

Riguardo al contenuto l'Accordo si compone di 33 articoli organizzati in 11 capitoli.

Il capitolo I (**articolo 1**) enuncia principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali delle Parti e sulla base del principio di reciprocità.

Il capitolo II (articoli 2-4) disciplina gli aspetti generali della cooperazione.

In particolare l'**articolo 2** ne prevede lo sviluppo sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno sia le linee guida della cooperazione medesima, sia i dettagli delle singole attività da svolgere.

L'articolo 3 individua i campi della cooperazione, che sono:

- ricerca e sviluppo;
- supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- · operazioni umanitarie e di peacekeeping;
- organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- formazione e addestramento in campo militare;
- · sanità, storia, sport militare e museologia;
- formazione equestre e cinofila;
- altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Ai sensi dell'articolo 4 le modalità della cooperazione bilaterale consistono nelle seguenti attività:

- scambio di esperienze tra esperti, di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti:
- incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa;
- partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
- partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- · visite di navi ed aeromobili militari:
- scambi nel campo degli eventi culturali, sportivi e museali.

Il capitolo III (articoli 5-7) regola gli aspetti finanziari dell'Accordo.

L'**articolo 5** stabilisce che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell' Accordo, inclusive degli oneri per viaggio, stipendi e assicurazioni, le spese mediche ed odontoiatriche nonché quelle connesse al rimpatrio di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

Ai sensi dell'**articolo 6** è obbligo della Parte ospitante fornire trattamenti sanitari d'emergenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie.

L'articolo 7 subordina ogni attività condotta ai sensi dell'Accordo alla disponibilità di fondi delle Parti.

Il **capitolo IV** (articoli 8-10) riguarda le questioni attinenti la giurisdizione.

Ai sensi dell'**articolo 8** allo Stato ospitante è riconosciuto il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge.

L'articolo 9 conserva alle autorità dello Stato di origine il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale civile o militare per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio.

L'articolo 10 stabilisce che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.

In proposito la <u>relazione illustrativa</u> evidenzia che la Repubblica del Senegal ha abolito la pena di morte nel 2004 e che nel 1986 ha ratificato la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Il **capitolo V** (articoli 11-12) tratta la materia del risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso.

In particolare l'articolo 11 stabilisce che sarà la Parte inviante a risarcire i danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell'ambito dell'Accordo in esame.

L'articolo 12 pone a carico di entrambe le Parti il rimborso dell'eventuale perdita o danno causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo di cui siano congiuntamente responsabili.

Il capitolo VI (articoli 13-15) disciplina la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa.

Le categorie degli equipaggiamenti e dei materiali, indicate all'articolo 13, sono le seguenti:

- navi, aeromobili, carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare e relativi equipaggiamenti;
- armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento;
- bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo;
- polveri, esplosivi, propellenti, non-ché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, appositamente costruiti per uso militare;
- sistemi elettronici, elettro-ottici, elettro-optronici e fotografici, materiali informatici e di telecomunicazione,

appositamente costruiti per uso militare;

• materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, materiali d'abbigliamento, da campeggio e mobilio, nonché materiali specifici per l'addestramento militare.

Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le il reciproco equipaggiamento di materiali sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

La relazione illustrativa, a tale proposito, sottolinea che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

L'articolo 14 individua le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari; la norma prevede anche che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate.

L'articolo 15 impegna le Parti a garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo.

Il capitolo VII (articoli 16-23) riguarda la sicurezza delle informazioni classificate di cui regola la trasmissione, la conservazione, il trattamento, l'accesso, l'utilizzo ed il trasferimento a terze parti.

Il **capitolo VIII** (**articolo 24**) stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici.

Il **capitolo IX** (**articolo 25**) dispone che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali.

Il capitolo X (articoli 26-30) prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione (articoli 26 e 27), demanda l'attuazione e l'esecuzione dell'Accordo ai Ministeri della difesa dei due Paesi in stretta collaborazione con i rispettivi Ministeri degli affari esteri (articolo 28) e dispone in materia di emendamenti e revisione delle disposizioni dell'Accordo (articoli 29 e 30).

Il capitolo XI (articoli 31-33) reca disposizioni in virtù delle quali l'Accordo resterà in vigore finché una delle Parti decida di denunciarlo (articolo 31), in forma scritta con effetto a 90 giorni dalla ricezione della notifica(articolo 32) e senza pregiudizio per i programmi e le attività già in corso, salvo non venga diversamente concordato tra le Parti (articolo 33).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal fatto aRoma il 17 settembre 2012, già approvato dal Senato il 26 novembre 2015, si compone di **cinque articoli**.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa tra Italia e Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.

L'articolo 3, comma 1 valuta gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, lettera b) dell'Accordo (relativo a incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa) in euro 5.380 ad anni alterni a decorrere dal 2015; tale onere è posto a carico del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze tramite parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In base al comma 2, il Ministro della difesa, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro della difesa, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 196/2009 destinate alle spese di missione nell'ambito del Programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).

L'**articolo 4** contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 lettera *b*).

L'articolo 5 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il disegno di legge, oltre che di relazione illustrativa, è corredato di una **relazione tecnica** che quantifica gli oneri imputabili esclusivamente alle spese di viaggio e di missione derivanti dalle disposizioni dell'articolo 4, lettera *b*). Corredano il provvedimento anche un'Analisi tecnico-normativa (ATN) ed un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

In particolare l'ATN afferma che poiché l'Accordo in esame attribuisce allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi del capitolo IV dell'Accordo, l'intervento normativo in esame integra l'ordinamento penale vigente. Sempre in base all'ATN l'esame parlamentare in base all'art. 80 Cost. si rende necessario poiché l'Accordo costituisce un preciso impegno di carattere politico assunto dal Governo italiano.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.